

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo III - Del reato

Art. 47 Errore di fatto.

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente.

Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale [c.p. 5] esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.